REGOLAMENTO (CEE) N. 644/87 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per talune specie di frutta e succhi di frutta (*)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro dell'accordo con gli USA sulle preferenze mediterranee, sugli agrumi e sulle paste alimentari, la Comunità ha assunto l'impegno di sospendere provvisoriamente e parzialmente i dazi della tariffa doganale comune per talune specie di frutta e succhi di frutta, nel limite di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati e di durata variabile ; che, allo scopo di permetterle di assicurare l'equilibrio delle condizioni reciproche convenute nell'accordo, è opportuno prevedere che la Commissione possa, mediante regolamento, sospendere l'applicazione delle misure tariffarie in questione ;

considerando che l'ammissione al beneficio di detti contingenti tariffari è tuttavia subordinata alla presentazione, alle autorità doganali della Comunità, di un certificato d'autenticità rilasciato dagli organismi riconosciuti del paese di origine, attestante che i prodotti soddisfano alle caratteristiche specifiche previste ;

considerando che è pertanto opportuno aprire per l'anno 1987 o per una parte soltanto di esso i contingenti tariffari comunitari, in particolare per le arance dolci di alta qualità, gli ibridi agrumi conosciuti sotto il nome di « minneolas » e taluni succhi concentrati surgelati di arance, delle sottovoci ex 08.02 A I, ex 08.02 B II e ex 20.07 B II a) 1 della tariffa doganale comune ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi ; che, trattandosi di contingenti tariffari destinati a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi dei contingenti ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di seguito riportati sono sospesi durante i periodi, ai livelli e nel limite dei contingenti tariffari comunitari indicati in corrispondenza di ciascuno di essi :

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale (in t)	Aliquota di dazio applicabile (in %)
09.0025	08.02 A I a) e ex d)	Arance dolci di alta qualità	fino al 30 aprile 1987	20 000	10
09.0027	ex 08.02 B II	Ibridi d'agrumi, conosciuti sotto il nome di « minneolas »	fino al 30 aprile 1987	15 000	2
09.0033	ex 20.07 B II a) 1	Succhi d'arance concentrati, surgelati, con un grado di concentrazione fino a 50 gradi Brix, in imballaggi di 2 litri o meno, non contenenti succhi d'arance sanguigne	fino al 31 dicembre 1987	1 500	13

(*) Vedi GU n. L 62 del 5. 3. 1987.

Nel limite di detti contingenti tariffari la Spagna e il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione.

2. Per l'applicazione del presente regolamento si intende per :

a) arance di alta qualità : le arance simili nelle caratteristiche delle varietà, che sono mature, sode e di buon aspetto, almeno di un bel colore, con una struttura morbida e senza putrefazioni, senza bucce strappate non rimarginate, senza bucce dure o secche, senza esantemi, senza lacerazioni di crescita, senza contusioni (salvo per manipolazioni abituali dovute al condizionamento), senza danni causati dalla siccità o umidità, senza ispidi larghi o emergenti, senza pieghe, cicatrici, macchie d'olio e scaglie, colpi di sole, sporcizie o altri elementi estranei, malattie, insetti, danni causati da agenti meccanici o altri, a condizione che il 15 % al massimo della frutta in ogni spedizione non sia conforme a dette specifiche, inserendo in questa percentuale un massimo del 5 % di danni seri causati dai suddetti difetti e includendo in quest'ultima percentuale lo 0,5 % massimo di marciume ;

b) ibridi di agrumi, conosciuti sotto il nome di « minneolas, », gli ibridi di agrumi della varietà minneola (Citrus paradisi Macf. C.V. Duncan e di Citrus reticulata Blanco, C.V. Dancy) ;

c) succhi di arance, con un grado di concentrazione fino al 50 % Brix : i succhi d'arance la cui massa in volume è uguale o inferiore a 1,229 g per cm^3 a 20 °C.

3. Il beneficio dei contingenti tariffari previsti al paragrafo 1 è subordinato :

— sia alla presentazione a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica, di un certificato di autenticità rilasciato dall'autorità competente del paese di origine indicato nell'allegato II e conforme a uno dei modelli ripresi nell'allegato I attestante che i prodotti ivi elencati posseggono caratteristiche specifiche menzionate nel paragrafo 1 ;

— sia, nel caso di succo d'arance concentrato, alla presentazione alla Commissione, prima dell'importazione, di un'attestazione generale con la quale l'autorità competente del paese d'origine attesta che i succhi d'arance concentrati prodotti in quel paese non contengono succo d'arance sanguigne. La Commissione ne informa gli Stati membri per permettere loro di avvisare i servizi doganali interessati.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti di uno dei prodotti in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

5. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 4 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso ai contingenti finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano circa le importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

La Commissione può, mediante un regolamento, sospendere l'applicazione delle misure tariffarie aperte dal presente regolamento, se risultasse che la reciprocità prevista dall'accordo non è più assicurata.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Conformemente alla nota n. 3 del paragrafo B di tale accordo con gli USA sulle preferenze mediterranee, sugli agrumi e sulle paste alimentari, il presente regolamento è applicabile non appena il governo degli USA avrà preso le misure descritte in detto rinvio. La data d'applicazione del presente regolamento sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

MODELOS DE CERTIFICADO

MODELLER TIL CERTIFIKAT

MUSTER DER BESCHEINIGUNGEN

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

MODEL CERTIFICATES

MODÈLES DE CERTIFICAT

MODELLI DI CERTIFICATO

MODELLEN VAN CERTIFICAAT

MODELOS DE CERTIFICADO

1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number	00000
	CERTIFICATE OF AUTHENTICITY **FRESH SWEET ORANGES 'HIGH QUALITY'**	
3 Consignee (Name, full address, country)	4 Country of origin	5 Country of destination
6 Place and date of shipment — Means of transport	7 Supplementary details	

8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS	9 Gross weight (kg)	10 Net weight (kg)

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

I hereby certify that the above sweet oranges consist of oranges of similar varietal characteristics which are mature, firm, well-formed, fairly well-coloured, of fairly smooth texture and are free from decay, broken skins which are not healed, hard or dry skins, exanthema, growth cracks, bruises (except those incident to proper handling and packing), and are free from damage caused by dryness or mushy condition, split, rough, wide or protruding navels, creasing, scars, oil spots, scale, sunburn, dirt or other foreign material, disease, insects or mechanical or other means, provided that not more than 15 % of the fruit in any lot fails to meet these specifications and, included in this amount, not more than 5 % shall be allowed for defects causing serious damage, and, included in this latter amount, not more than 0,5 % may be affected by decay.

12 Competent authority (Name, full address, country)	At ....., on .....
	(Signature) (Seal)

1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number	00000
	CERTIFICATE OF AUTHENTICITY FRESH MINNEOLA	
3 Consignee (Name, full address, country)	4 Country of origin	5 Country of destination
6 Place and date of shipment — Means of transport	7 Supplementary details	

8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS	9 Gross weight (kg)	10 Net weight (kg)

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

I hereby certify that the citrus described in this certificate are fresh citrus hybrid of the variety Minneola (*Citrus paradisi Macf. C.V. Duncan* and *Citrus reticulata blanco C.V. Dancy)*.

12 Competent authority (Name, full address, country)	At ....., on .....
	(Signature) (Seal)

1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number	00000
	CERTIFICATE OF AUTHENTICITY CONCENTRATED ORANGE JUICE	
3 Consignee (Name, full address, country)	4 Country of origin	5 Country of destination
6 Place and date of shipment — Means of transport	7 Supplementary details	

8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS	9 Gross weight (kg)	10 Net weight (kg)

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

I hereby certify that the above frozen concentrated orange juice has a density of 1,229 g/cm³ or less and does not contain blood orange juice.

12 Competent authority (Name, full address, country)	At ....., on .....
	(Signature) (Seal)

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

País de origen Oprindelsesland Ursprungsland Χώρα καταγωγής Country of origin Pays d'origine Paesi di origine Land van oorsprong País de origem	Autoridad competente Kompetent myndighed Zuständige Behörde Αρμόδια υπηρεσία Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit Autoridade competente
Estados Unidos De forenede Stater USA ΗΠΑ USA États-Unis d'Amérique Stati Uniti Verenigde Staten Estados Unidos da América	United States Department of Agriculture (USDA)